

# UNICO 2016

Relatore: dott. Francesco Barone


# STUDI DI SETTORE

Per i soggetti %congrui+agli studi di settore sono previsti dei benefici a condizione che


Abbiano comunicato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicando fedelmente tutti gli elementi richiesti

La posizione sia %coerente+con gli specifici indicatori

# SEGUE: STUDI DI SETTORE



# CONGIUNTURA ECONOMICA



# QUADRO F

Le novità nella modulistica:

Rigo F05 – altri proventi. I contribuenti che nel 2016 vogliono applicare il regime forfetario indicano la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove di segno positivo;

Rigo F18 – costi per il godimento di beni di terzi – campo 6. Si indica l'importo relativo alla maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria;

Rigo F20 – ammontare delle quote di ammortamento – campo 3. Si indica l'importo della maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento;

Righi F22 (Tipologia 1) e F23 (Tipologia 2) – Oneri diversi di gestione e altri componenti negativi. I contribuenti che nel 2016 vogliono applicare il regime forfetario indicano la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove di segno negativo


# QUADRO G

Rigo G11 – ammontare delle quote di ammortamento – campo 3. Si indica l'importo della maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento;

Rigo G12 – campo 2. Si indica l'importo relativo alla maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria

# QUADRO Z

Equi quadro inserito nei modelli  
relativi ad alcuni studi in  
evoluzione nel 2017



Si richiedono alcune  
informazioni utili ai fini  
dell'aggiornamento degli  
studi stessi

# FRONTESPIZIO

Le novità nel frontespizio:

- “ Nelle sezione «Tipo di dichiarazione» la casella «Dichiarazione integrativa» deve essere indicato il codice 2 nel caso in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate;
- “ Nella sezione «Firma della dichiarazione» è stata aggiunta la casella «Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario» riguardante la richiesta del contribuente che le comunicazioni relative alle possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei modelli degli studi di settore (dati) siano inviate all’intermediario incaricato alla trasmissione telematica della dichiarazione, il quale barrerà la casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche» allocata nella sezione «Impegno alla presentazione telematica»;
- “ Scompare nella sezione «Tipo di dichiarazione» la casella «Indicatori» in precedenza compilata dai soggetti esclusi dagli studi di settore per i quali venivano individuati specifici indicatori di normalità economica;
- “ Per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef è stata creata un’apposita scheda. E’ stata aggiunta il riquadro «Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef» a favore delle associazioni culturali.



# SEGUE: FRONTESPIZIO

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**  
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).  
In caso di dichiarazione integrativa, di posto della barra accanto agli appositi codici.

Familiari a carico	Ra	Rb	Rc	Rp	Rn	Rv	CR	Rx	Cs	Rh	Rl	Rm	Rr	Ri	Re	Rf	Rg	Rd	Rs	Rq	Ce	Lw
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR	RU	FC	NL moduli RISA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
Situazioni particolari			Codice		CON LA FIRMA SI SPRESA ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DIVULGANTI INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi ha autorizzato il contribuente per altri)							

Barrare per l'invio di altre comunicazioni telematiche all'intermediario

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta **FIRMARE** nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....

Indicare il codice fiscale del beneficiario: | | | | | | | | | |

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Firmare per la scelta del 2 per mille a favore di un'associazione culturale

# QUADRO RB

Nella sezione II, «Dati relativi ai contratti di locazione», è stata aggiunta la colonna «Codice identificativo contratto» nella quale occorre inserire il codice di 17 caratteri reperibile nella copia restituita dall'ufficio ovvero, per i contratti registrati telematicamente, il codice presente nella ricevuta di registrazione.

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di riga	mod. N.	Elementi di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti con superficie > 30 mq	Anno dich. (01/10/11)	Stato di emergenza
			Data	Serie	Numero o sottounario	Codice ufficio				
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RB22										
RB23										
RB24										
RB25										
RB26										
RB27										
RB28										
RB29										

Indicare il codice  
identificativo del contratto

# QUADRO RC

Nel quadro RC

```
graph TD; A[Nel quadro RC] --> B[È stato rimosso il rigo RC4 dove si indicavano le somme erogate per l'incremento della produttività]; A --> C[Al rigo RC5 si aggiunge la colonna «Quota esente Campione d'Italia»];
```

È stato rimosso il rigo RC4 dove si indicavano le somme erogate per l'incremento della produttività

Al rigo RC5 si aggiunge la colonna «Quota esente Campione d'Italia»

# SEGUE: QUADRO RC

<b>QUADRO RC</b>	RC1	Tipologia reddito <sup>1</sup>	Indeterminato/Determinato <sup>2</sup>	Redditi (punto 1 e 3 CU 2016) <sup>2</sup>	.00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2				.00
	RC3				.00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC5	Quota esente frontalieri <sup>1</sup> .00	Quota esente Campione d'Italia <sup>2</sup> .00	(di cui L.S.U. <sup>2</sup> .00)	TOTALE <sup>4</sup> .00
Casi particolari <input type="checkbox"/>	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali sono le detrazioni)	Lavoro dipendente <sup>1</sup>		Pensione <sup>2</sup>

Si indica la quota esente del reddito

# QUADRO CR

La sezione VII dedicata al «Credito d'imposta erogazioni cultura» (Art – bonus) è stata rimodulata aggiungendo nuove caselle dove indicare le spese sostenute nel 2015, il residuo dell'anno 2014 non utilizzato, la seconda rata del credito del 2014 da utilizzare ed infine la quota di credito ricevuta per trasparenza dal contribuente in qualità di socio di società semplice.

La sezione VIII è nuova ed accoglie il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato comunicato dal Ministero della Giustizia

# SEGUE: QUADRO CR

Sezione VIII Credito d'imposta negoziato e arbitrato		CR16	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
			1	2
			,00	,00


Si indica il credito d'imposta comunicato dal Ministero della Giustizia

Si indica il credito compensato in F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione

# DETRAZIONI 2015

<b>INTERVENTO</b>	<b>DETR.</b>	<b>SPESA</b>
Manutenzione ordinaria e straordinaria	50%	96.000
Realizzazione autorimesse o posti auto comuni	50%	96.000
Eliminazione barriere architettoniche	50%	96.000
Rischio compimento atti illeciti da parte di terzi	50%	96.000
Opere per cablatura edifici e contenimento inq. acustico	50%	96.000
Adozione misure antisismiche	65%	96.000
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici	50%	10.000
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	65%	153.847
Involucro edifici, pannelli solari e schermature solari	65%	92.307,69
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale	65%	46.153,84


# QUADRO RP





# AUMENTO EROGAZIONI LIBERALI

Aumento dal 1° gennaio 2015  
da 2.065 a 30.000 euro annui



Del limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda IRPEF del 26%

Aumento dal 1° gennaio 2015  
da 2.065 a 30.000 euro annui



Del limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta la deduzione IRES nel limite del 2% dal reddito d'impresa

# QUADRO RR

Nella sezione III relativa al calcolo del contributo integrativo della cassa italiana geometri

Nel rigo RR15 si indica il volume di affari e il riaddebito delle spese comuni per attività svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione

Nel rigo RR15 si indica il volume di affari e il riaddebito delle spese comuni per attività svolte nei confronti dei soggetti diversi dalla P.A.

# SEGUE: QUADRO RR

CONTRIBUTO INTEGRATIVO									
Posizione giuridica	Aziende	Posizione giuridica	Aziende	Posizione giuridica	Aziende	Posizione giuridica	Aziende	Volume d'affari al lit. PA.	
1	2	2	4	5	4	7	8	9	
RR15	Volume d'affari PA	Riaddebito spese comuni PA	Volume d'affari privati	Riaddebito spese comuni privati					.00
10	.00	11	.00	12	.00	13	.00		
	Base imponibile PA	Base imponibile privati	Contributo totale	Contributo da dedurre	Contributo a debito	Contributo minimo			
14	.00	15	.00	16	.00	17	.00	18	.00
								19	.00

Volume d'affari per operazioni nei confronti della P. A.

Riaddebito spese per operazioni nei confronti della P. A.

Volume d'affari per operazioni nei confronti di privati

Riaddebito spese per operazioni nei confronti di privati

# AMMORTAMENTI




# SEGUE: AMMORTAMENTI

Sono maggiorati del 40%



I limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir


# SEGUE: AMMORTAMENTI



# SEGUE: AMMORTAMENTI

Le nuove disposizioni

Non rilevano ai fini del calcolo degli  
acconti 2015 e 2016



Non rilevano sui valori stabiliti per  
la elaborazione e il calcolo degli studi di  
sette

# QUADRI RE . RF . RG - LM

<b>RE7</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 <sup>2</sup>		
		( <sup>1</sup>	,00)	,00
<b>RE8</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 <sup>2</sup>		
		( <sup>1</sup>	,00)	,00

Maggiore quota di ammortamento del 40

Maggiore quota del 40% dei canoni di locazione finanziaria

<b>LM5</b>	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015 <sup>1</sup>	,00 <sup>2</sup>	,00
------------	----------------------------	--	------------------	-----

Maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria



# SEGUE: QUADRI RE . RF . RG - LM

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
				49	50		51	52		

Codice 27 UNICO PF per la  
maggiorazione del 40%  
delle quote di  
ammortamento e dei canoni  
di locazione finanziaria


Codice 50 UNICO SC e SP  
per la maggiorazione  
del 40% delle quote di  
ammortamento e dei canoni  
di locazione finanziaria

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
				49	50		53	54		

# REGIME FORFETARIO

Dal 1° gennaio 2016 si applica il regime forfetario

Il regime è riservato alle SOLE persone fisiche esercenti attività di impresa (comprese le imprese familiari) e di arti e professioni non in forma associata



I soggetti che intraprendono l'attività possono avvalersi del regime forfetario comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del Dpr n. 633/1972

# SOGLIE DI ACCESSO

<b>ELENCO ATTIVITA'</b>		<b>SOGLIE</b>
Industrie alimentari e delle bevande	40%	45.000 (35.000)
Commercio all'ingrosso e dettaglio	40%	50.000 (40.000)
Commercio amb. di prodotti alimentari e bevande	40%	40.000 (30.000)
Commercio ambulante di altri prodotti	54%	30.000 (20.000)
Costruzioni e attività immobiliari	86%	25.000 (15.000)
Intermediari del commercio	62%	25.000 (15.000)
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40%	50.000 (40.000)
Attività professionali	78%	30.000 (15.000)
Altre attività economiche	67%	30.000 (20.000)

# REQUISITI


I soggetti interessati applicano il regime se al contempo nell'anno precedente:

- a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli elencati nella tabella precedente;
- b) hanno sostenuto spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori;
- c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro;
- d) i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati. La verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro (ABROGATA)

# INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime


Non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore ed ai parametri



Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO si assume il limite più elevato

# CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono avvalersi del regime forfetario



Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito

I soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti nella UE o in uno Stato aderente allo SEE


I soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi

I soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali o a SRL trasparenti

I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi lav. dip e ass. eccedenti i 30 mila euro

# OPERAZIONI IVA

Ai fini IVA i soggetti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti



Non possono esercitare la rivalsa dell'IVA per le operazioni nazionali

Per le cessioni di beni intracomunitari l'operazione non costituisce cessione

Per gli acquisti intracomunitari fino a " 10.000 non si considerano soggetti a IVA . Superata la soglia si versa l'IVA

Applicano alle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti non residenti o rese agli stessi le regole ordinarie

Per le importazioni le esportazioni e operazioni ad esse assimilate si applicano le regole ordinarie

# ESONERI

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:

- “ dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA;
- “ dalla registrazione delle fatture emesse;
- “ dalla registrazione delle fatture acquisti;
- “ dalla registrazione dei corrispettivi;
- “ dalla presentazione della dichiarazione IVA;
- “ dalla presentazione della comunicazione IVA;
- “ dalla presentazione dello spesometro;
- “ dalle comunicazioni delle dichiarazioni di intento;
- “ dalla comunicazione delle operazioni con Paesi black list;
- “ dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi




# OBBLIGHI IVA E REDDITI

I soggetti forfetari hanno l'obbligo di:


- “ numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- “ conservare i documenti emessi
- “ certificare i corrispettivi e conservare la documentazione;
- “ integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni (reverse charge) risultanti debitori d'imposta con l'indicazione della aliquota e della relativa imposta;
- “ versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- “ presentare i modelli Intra

Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di cui all'art. 2 del regolamento di cui al Dpr n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi, giornali)

# PASSAGGI IVA




# SEGUE: PASSAGGI IVA



# ESEMPIO DI RETTIFICA IVA

Rimanenze di merci al 31.12.2014 " 3.000 con IVA al 22% (3.000 x 22%) = 660	660
Attrezzatura acquistata nel 2012 " 4.000 con IVA al 21% (4.000 x 21%) = 840	336 pari a 2/5 di 840
Attrezzatura acquistata nel 2013 " 3.000 con IVA al 21% (3.000 x 21%) = 630	378 pari a 3/5 di 630
TOTALE IVA DA VERSARE	1.374

# DETERMINAZIONE DEL REDDITO



# ESEMPIO

Professionista con compensi pari a 10.000 euro

Reddito  $(10.000 \times 78\%) = 7.800$

Contributi previdenziali " 2.000 (2.000)

Reddito imponibile 5.800

Imposta sostitutiva  $5.800 \times 5\%$  da versare 290


Per le imprese familiari l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

I contributi previdenziali si deducono dal reddito.

La eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo.

# RIDUZIONE DEL REDDITO

Per i soggetti che avviano nuove attività per l'anno di inizio e per i quattro successivi si applica l'imposta del 5% a condizione che




il contribuente non abbia esercitato attività nei tre anni precedenti

l'attività nuova non costituisca mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta come dipendente o lavoro autonomo

Qualora venga proseguita un'attività svolta da altro soggetto i ricavi o i compensi di quest'ultimo non siano superiori ai limiti previsti dalla normativa


# COMPONENTI ANNI PRECEDENTI

I componenti positivi riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario




Partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.  
Es. Quote di plusvalenze o sopravvenienze attive

I componenti negativi riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario



Partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.  
Es. Quote di manutenzione e Riparazione, pubblicità

Le perdite fiscali riferite ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario




Possono essere computate  
In diminuzione del reddito determinato in modo forfetario.  
Es. perdita fiscale relativa all'anno 2015



# ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA

I ricavi ed i compensi non sono assoggettati a ritenuta da conto da parte del sostituto



I contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva

# DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Si presenta nei termini ordinari

I soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte . Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono indicare:


- “ il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta;
- “ l'ammontare dei redditi stessi

# OPZIONI

I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'IVA e del reddito in modo ordinario



L'opzione è valida per tre anni. deve essere comunicata nella dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata



Trascorso il periodo minimo l'opzione è valida per ciascun anno successivo per mezzo del comportamento concludente

# DECADENZA

I contribuenti cessano di applicare il regime forfetario a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle seguenti condizioni:

- a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a quelli elencati nella tabella;
- b) hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori;
- c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio supera 20.000 euro;
- d) i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni **non** sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati. (ABROGATA DAL 2016)

# CAMBI DI REGIME

In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario i ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.

I ricavi ed i compensi che erano di competenza del periodo in cui il contribuente si trovava nel regime forfetario ma non hanno concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.

Stessi criteri si applicano dal passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

# SEGUE: CAMBI DI REGIME

In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano nei periodi di imposta successivi.

Dopo l'uscita dal regime forfetario la cessione di un bene strumentale acquisito in un periodo precedente a quello di applicazione del regime forfetario la plusvalenza o la minusvalenza si determina tenendo conto del costo non ammortizzato risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Se la cessione del bene strumentale riguarda beni acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto

# REGOLE

Nel regime forfetario rileva il reddito per i carichi di famiglia.  
Il reddito non rileva ai fini dell'applicazione delle detrazioni dall'imposta lorda



Non si applicano gli studi di settore ed i parametri nonché l'I RAP


In caso di infedele indicazione dei requisiti per l'accesso le sanzioni sono aumentate del 10%

Il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento definitivo vengono meno le condizioni

Il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento definitivo si verificano le cause di esclusione

# AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

I soggetti in regime forfetario possono applicare il regime agevolato contributivo presentando una comunicazione all'INPS



Trova applicazione una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria

Per i collaboratori familiari il titolare può indicare la quota di reddito nei limiti del 49%


Il versamento a saldo e in acconto dei contributi segue le regole ordinarie

Il regime contributivo agevolato cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso



# DISPOSIZIONE TRANSITORIA

La aliquota del 5% si applica per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019



Anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015

# QUADRO LM

Completamente nuovi sono i righi da LM21 a LM39 dove indicare i dati per determinare il reddito forfetario.


LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Absenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)
	1	2	3

Da barrare se l'attività è iniziata nel 2015

Si applica per il 2015 l'imposta sostitutiva del 15%


# QUADRO RE

Rigo RE15



Si indica il 75% delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute dal professionista. L'importo deducibile è pari al 2% dell'ammontare dei compensi

Rigo RE22



Viene eliminato. Era riservato ai soggetti che applicavano il regime agevolato delle nuove iniziative produttive

# QUADRO RG

Novità nell'UNICO SP e PF

```
graph TD; A[Novità nell'UNICO SP e PF] --> B[Viene eliminato il rigo RG32 dell'UNICO PF. Era riservato ai soggetti che applicavano il regime agevolato delle nuove iniziative produttive]; A --> C[Nel rigo RG21, colonna 1, si indicano le spese e gli altri componenti negativi eccedenti il valore normale derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata]; A --> D[Nel rigo RG23, colonna 1, si indica la quota dei redditi derivante da operazioni «Patent box»];
```

Viene eliminato il rigo RG32 dell'UNICO PF. Era riservato ai soggetti che applicavano il regime agevolato delle nuove iniziative produttive


Nel rigo RG21, colonna 1, si indicano le spese e gli altri componenti negativi eccedenti il valore normale derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata

Nel rigo RG23, colonna 1, si indica la quota dei redditi derivante da operazioni «Patent box»

# PATENT BOX

I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per il regime di tassazione agevolata per 5 anni in modo irrevocabile

I redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare



Non si tassano le plusvalenze derivanti dalla cessione dei citati beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo in beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello della cessione

# SEGUE: QUADRO RG

<b>RG21</b> Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	Spese eccedenti il valore normale	1	2
		,00	,00

Si indicano le spese e gli altri componenti negativi eccedenti il valore normale derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata

<b>RG23</b> Reddito detassato	Patent box	1	2
		,00	,00

Si indica la quota dei redditi derivante da operazioni «Patent box»

# QUADRO RF

Novità nell'UNICO SC, SP  
e PF



Rigo RF46 . colonna 1,  
si indicano le  
plusvalenze da cessioni  
di partecipazioni in  
imprese localizzate in  
Paesi a fiscalità  
privilegiata

Rigo RF47 . colonna 1,  
si indicano gli utili  
provenienti da  
partecipazioni in imprese  
localizzate in Paesi a  
fiscalità privilegiata

Rigo RF50 .  
colonna 1, si indica  
la quota esente dei  
redditi derivanti da  
operazioni «Patent  
box»


Rigo RF52 . colonna 1,  
si indicano le spese e gli  
altri componenti negativi  
eccedenti il valore  
normale derivanti da  
operazioni intercorse con  
Paesi a fiscalità  
privilegiata

Rigo RF55 . codice 40  
per indicare le  
plusvalenze derivanti  
dalla cessione di beni  
rientranti nelle operazioni  
«Patent box»







# SOCIETÀ DI COMODO



# SEGUE: SOCIETA' DI COMODO



# SEGUE: SOCIETÀ DI COMODO



# SEGUE: SOCIETA' DI COMODO

## ESEMPIO

Perdita fiscale 2011	1.200
Perdita fiscale 2012	1.000
Perdita fiscale 2013	500
Perdita fiscale 2014	500
Reddito imponibile 2015	1.000
Utilizzo perdite pregresse (1.000 x 80%)	800
Reddito imponibile 2015	200
Reddito minimo società non operativa	900

La società nel 2015 non è considerata in perdita fiscale perché il reddito dichiarato (1.000) è superiore al reddito minimo (900)

# SEGUE: SOCIETA' DI COMODO

## ESEMPIO

Perdite fiscali 2010/2011/2012/2013/2014	3.000
Perdita fiscale dichiarata 2015	500
Reddito minimo 2015 da dichiarare	1.000

La società nel 2015 è considerata in perdita sistematica e deve dichiarare un reddito almeno pari a quello minimo.

La società nel 2016 è considerata anche in perdita sistematica perché nel quinquennio 2011/2015 ha realizzato perdite fiscali.

**PRINCIPIO: NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (QUINQUENNIO DI PERDITA FISCALE) NON RILEVA IL REDDITO MINIMO PRESUNTO.**

# RIPORTO DELLE PERDITE

Per le società di comodo le perdite degli esercizi precedenti possono essere utilizzate per compensare il reddito dell'esercizio ma non quello minimo. Esempio: Reddito minimo 30

Perdite esercizi precedenti	100
Reddito imponibile	70
Perdita astrattamente utilizzabile (70 x 80%)	56
Reddito dichiarabile	14
Perdita utilizzabile (70 - 30)	40
Reddito imponibile da dichiarare	30
Perdita riportabile	60

# RIPORTO DELLE PERDITE E MAGGIORAZIONE DEL 40%

Per le società di comodo le perdite degli esercizi precedenti possono essere utilizzate per compensare il reddito dell'esercizio ma non quello minimo. La maggiorazione del 40% riduce il reddito minimo.


Esempio: Reddito minimo 30; maggiorazione del 40% 10

Perdite esercizi precedenti	100
Reddito imponibile	70
Perdita astrattamente utilizzabile (70 x 80%)	56
Reddito dichiarabile	14
Perdita utilizzabile (70 - 30)	40
Reddito imponibile	30
Perdita riportabile	60
Reddito imponibile da dichiarare (30 - 10)	20

# QUADRO RS

Disapplicazione della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica senza presentazione dell'istanza di interpello


Occorre compilare il rigo RS116 colonne 4, 5, 6 e 7 dell'UNICOSC



Occorre compilare il rigo RS11 colonne 4, 5, 6 e 7 dell'UNICOSP




# SEGUE: QUADRO RS



## SEGUE: QUADRO RS

Ritenute operate su soggetti  
forfetari oggetto di  
compensazione

A large, light blue downward-pointing arrow with a black outline, indicating a flow from the top box to the bottom box.

Compilare il rigo RS40 e  
riportare l'importo nel rigo  
RN33, colonna 4 e/o nel  
rigo LM41

## SEGUE: QUADRO RS

I soggetti forfetari hanno l'obbligo di comunicare i dati dei redditi erogati per i quali all'atto del pagamento non è stata effettuata la ritenuta alla fonte. Si compilano i righi da RS371 a RS373

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2
RS372	1	2
RS373	1	2

Codice fiscale del percettore

Ammontare del reddito  
percepito

## SEGUE: QUADRO RS


I soggetti forfetari titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni hanno l'obbligo di fornire delle informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti ed i consumi. Si compilano i righi da RS374 a RS381.

Esercenti attività d'impresa		
<b>RS374</b> Totale dipendenti	n. giornate retribuite	
<b>RS375</b> Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
<b>RS376</b> Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
<b>RS377</b> Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
<b>RS378</b> Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
Esercenti attività di lavoro autonomo		
<b>RS379</b> Totale dipendenti	n. giornate retribuite	
<b>RS380</b> Compensi corrisposti a terzi per prestazioni inerenti all'attività professionale e artistica		,00
<b>RS381</b> Consumi		,00


Informazioni per i titolari di reddito di impresa forfetari

Informazioni per i titolari di reddito di lavoro autonomo forfetari

# PERDITE SU CREDITI




# SEGUE: PERDITE SU CREDITI




# SEGUE: PERDITE SU CREDITI

Gli elementi certi e precisi  
sussistono in ogni caso quando  
Il diritto alla riscossione del  
credito è prescritto  
**OVVERO**




Quando il credito sia di  
modesta entità e sia decorso  
un periodo di sei mesi dalla  
scadenza di pagamento del  
credito stesso

# SEGUE: PERDITE SU CREDITI







# SEGUE: PERDITE SU CREDITI



# SEGUE: PERDITE SU CREDITI



# SEGUE: PERDITE SU CREDITI



## SEGUE: PERDITE SU CREDITI

Per le vendite effettuate e non ancora incassate la azienda è soggetta al rischio di insolvenza, cioè la possibilità che i clienti non provvedano al pagamento.

Il valore del credito iscritto in bilancio può quindi essere svalutato. Fiscalmente la svalutazione è ammessa nei limiti dello 0,50% dei crediti di fornitura.

## SEGUE: PERDITE SU CREDITI

Crediti verso clienti ”  $4.000 \times 0,50\% = 20$

Acc. sva. crediti a Fondo sv. cr. 20

Fiscalmente il fondo non può superare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.

## SEGUE: PERDITE SU CREDITI

Se il credito non viene incassato entro sei mesi dalla scadenza di pagamento si rileva la perdita con la scrittura:


Diversi	a	Crediti v/clienti	4.000
Fondo sv. Crediti			20
Perdite su crediti			3.980

# LA RIVALUTAZIONE

Possono applicare la rivalutazione:


- 1) le società di capitali;
- 2) le società cooperative;
- 3) le società di mutua assicurazione;
- 4) gli enti pubblici e privati residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- 5) le imprese individuali residenti;
- 6) le società di persone;
- 7) i trust residenti;
- 8) le società europee residenti;
- 9) le società cooperative europee residenti;
- 10) i soggetti in regime dei minimi

# SEGUE: LA RIVALUTAZIONE






# SEGUE: LA RIVALUTAZIONE



# CATEGORIA OMOGENEA



# SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA

Gli immobili si distinguono:

- “ Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- “ Aree non fabbricabili;
- “ Fabbricati non strumentali;
- “ Fabbricati strumentali per destinazione e per natura

# SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA

I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono:

- ” Aeromobili;
- ” Veicoli;
- ” Navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- ” Navi e imbarcazioni non iscritte in detto registro.

# IL LIMITE ECONOMICO

Il valore del bene da rivalutare deve essere determinato con il criterio:

- a) economico, per cui il valore non può superare quello attribuibile al bene;
- b) di mercato, per cui il valore non può superare quello corrente

# IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione:

- a) può essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge;
- b) la riserva non può essere utilizzata e costituisce una riserva in sospensione di imposta;
- c) la riserva può essere ridotta solo osservando l'art. 2445, commi 2 e 3, c.c.;
- d) la riserva può essere utilizzata a copertura di perdite

# AFFRANCAMENTO

Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L'imposta si versa in un'unica rata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione

# RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR VALORE


Sul maggior valore iscritto in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva del 16%, se riguarda beni ammortizzabili, del 12% relativamente beni non ammortizzabili.

Il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Limitatamente agli immobili il maggiore valore è riconosciuto a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 2017



# PERIODO DI SORVEGLIANZA



# VERSAMENTO

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 16% o del 12% si versa in un'unica rata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione

# GLI ADEMPIMENTI CONTABILI

I soggetti in contabilità ordinaria devono riportare la rivalutazione nell'inventario e nella nota integrativa.

I soggetti in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato da tenere a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

# IL PROSPETTO

Per i soggetti in contabilità semplificata il prospetto deve indicare:

- a) i prezzi di costo;
- b) la rivalutazione compiuta;
- c) il nuovo valore.

# ESEMPI DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione può essere eseguita in tre modi:

- a) imputando il maggior valore solo al bene;
- b) incrementando sia il valore del bene che il fondo ammortamento;
- c) riducendo il valore del fondo ammortamento

# ESEMPIO N.1

Rivalutazione di un immobile strumentale:

Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000

Valore economico 70.000

Devo rivalutare 50.000

Riflessi:

- a) allungamento della vita del bene;
- b) possibili quote contabili superiori a quelle fiscali

# SEGUE: ESEMPIO N. 1

Le scritture:

1) Immobile a Saldo att. di riv. 50.000

Calcolo dell'imposta sostitutiva:

$$50.000 \times 16\% = 8.000$$

2) Saldo att. di riv. a Debiti tributari 8.000

Calcolo dell'imposta sostitutiva

sull'affrancamento del Saldo attivo di

rivalutazione  $50.000 \times 10\% = 5.000$

3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000

# ESEMPIO N.2

Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000

Valore economico 70.000

Devo rivalutare il bene fino a 350.000 ed il  
fondo fino a 280.000

Riflessi:

- 1) rimane invariato il periodo di ammortamento;
- 2) rimane il problema del valore di sostituzione o valore di mercato che se inferiore a 350.000 (es. 200.000) può inficiare il bilancio (principi di chiarezza e veridicità)



# SEGUE: ESEMPIO N. 2

Le scritture:

- 1) Immobile a Diversi 250.000  
a F.do amm. Imm. 200.000  
a Saldo att. di riv. 50.000

Il saldo attivo di rivalutazione è dato dalla differenza tra il costo rivalutato dell'immobile (250.000) e la rivalutazione del fondo (200.000).

Calcolo dell'imposta sostitutiva:  $50.000 \times 16\% = 8.000$

- 2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari 8.000

Calcolo dell'imposta sostitutiva sulla cessione del Saldo attivo di rivalutazione  $50.000 \times 10\% = 5.000$

- 3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000

## ESEMPIO N.3

Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000

Valore economico 70.000

Devo diminuire il fondo di 50.000

Riflessi:

- 1) beneficio di stanziare di nuovo quote di ammortamento;
- 2) valido per eliminare ammortamenti troppo elevati.

# SEGUE: ESEMPIO N. 3

Le scritture:

1) F.do am.to imm. a Saldo att. di riv. 50.000

Calcolo dell'imposta sostitutiva:

$$50.000 \times 16\% = 8.000$$

2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari 8.000

Calcolo dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento del

Saldo attivo di rivalutazione  $50.000 \times 10\% = 5.000$

3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000

# LA FISCALITÀ DIFFERITA E LA RIVALUTAZIONE

Ammortamento civilistico pari al 3% del maggior ammortamento:  
 $50.000 \times 3\% = 1.500$


Riconoscimento fiscale dal 2017

Per gli anni 2015/2016, ogni anno, si rileva il credito per imposte anticipate:

$1.500 \times 31,4\% \text{ (Ires } 27,5 + \text{ Irap } 3,9) = 471$


**Imposte** anticipate (C. II. 4 ter/C.II. 5 ter) a Imposte anticipate (E. 22) 471

# SEGUE: LA RIVALUTAZIONE




# DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DALL'IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 è ammessa in deduzione dall'IRAP



La differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario



Per i produttori agricoli e per le società agricole la deduzione è ammessa per ogni lavoratore dipendente che abbia lavorato almeno 150 gg e con contratto di durata triennale

# SEGUE: DEDUZIONE IRAP


```
graph TD; A[Si deduce dalle imposte sul reddito] --> B[La quota residuale di deduzione del costo del lavoro prevista dalla nuova disposizione];
```

Si deduce dalle imposte sul reddito


La quota residuale di deduzione del costo del lavoro prevista dalla nuova disposizione

# CREDITO DdIMPOSTA IRAP

A decorrere dal periodo  
d'imposta successivo a quello  
in corso al 31.12.2014



Per le imprese e per gli esercenti  
arti e professioni che NON si  
avvalgono di lavoratori dipendenti  
è previsto un credito d'imposta pari  
al 10% dell'IRAP lorda liquidata in  
dichiarazione



Il credito è utilizzabile  
esclusivamente in  
compensazione a decorrere  
dall'anno di presentazione  
della corrispondente  
dichiarazione



# QUADRO IS

Nel rigo IS7 va indicato il n. dei dipendenti e la nuova deduzione del costo residuo del personale.

IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	2	Deduzione	,00
-----	---	---	---	-----------	-----

Indicare il n. dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione

Indicare l'importo della deduzione corrispondente

L'importo della deduzione si indica nei rigi IQ64, IP70, IC69, IE57 e IK20 colonna 5

# SEGUE: QUADRO IS

Il credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda si indica nel rigo IS89

Sez. XVII Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS89	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

Indicare il credito d'imposta della presente dichiarazione

Indicare il credito d'imposta da utilizzare in compensazione con codice tributo 3883

Indicare il credito d'imposta ceduto al consolidato